

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER LA
PRATICA SPORTIVA**

N. 10



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 22-04-2011



Art. 1 - FINALITÀ

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari) in ragione dei fondi disponibili in apposito stanziamento del bilancio di previsione.

Art. 2 - COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT. ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

È istituita la Commissione comunale allo sport, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 5 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17.

Essa è composta da:

- 1) Sindaco o Assessore comunale delegato allo Sport, che la presiede;
- 2) Un consigliere comunale del gruppo di minoranza.
- 3) Un rappresentante designato dalle Associazioni sportive locali operanti nel territorio;

Alle riunioni della Commissione partecipa, in qualità di Segretario verbalizzante, il Segretario Comunale competente o suo delegato.

La Commissione delibera con la presenza di almeno due membri, tra cui obbligatoriamente il Presidente.

La Commissione ha durata pari a quella del Consiglio comunale.

È istituito, a norma dell'art. 10 della L. R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione e tenuta è demandata alla



Commissione comunale allo sport. L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

ART. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE


La Commissione allo Sport contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative in questo settore, mediante proposte e pareri. In particolare:

:1. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva ad essa sottoposte dagli Organi comunali competenti.

2. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.

3. propone, inoltre, al Consiglio comunale:

- la suddivisione dello stanziamento previsto in bilancio per disciplina sportiva;
- lo stanziamento per i contributi ordinari, entro il 30 novembre, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'anno successivo;
- lo stanziamento annuale per i contributi straordinari;



Art. 4 - PARTECIPAZIONE SEDUTE - SPESE DI FUNZIONAMENTO

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.

Art. 5 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE (CONTRIBUTI ORDINARI)

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.



Art. 6 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività le società sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva;


Art. 7 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente Ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:

- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;
- Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
- Numero degli iscritti effettivamente frequentanti, certificato dalla/e federazione/i tramite tessere o cartellini, nell'anno precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;



di Maria

- 
- Dichiarazione del Presidente della Società circa il numero degli allenamenti svolti nell'anno precedente a quello della domanda, con allegata copia del documento di abilitazione dell'istruttore incaricato, qualora i campionati o le manifestazioni alle quali si partecipa lo richiedano (o autocertificazione).
 - Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati è a carattere gratuito, parzialmente gratuito o a pagamento.

Il termine per la presentazione delle domande è quello del 15 maggio.

Art. 8 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Responsabile del Servizio competente in materia di programmazione e di aggregazione sociale, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:

Numero degli atleti tesserati iscritti alla Società e effettivamente frequentanti

Tesserati residenti	Punti 1,5 per atleta
Tesserati non residenti	Punti 0,5 per atleta

Età degli atleti tesserati

Di età sino a 18 anni	Punti 2 per atleta
Di età tra i 18 e i 30 anni	Punti 1 per atleta
Di età oltre i 30 anni	Punti 0,5 per atleta

Numero delle discipline sportive praticate

Punti 10 per disciplina.

Attività agonistica praticata

A livello nazionale	Punti 5 a partita/gara
A livello regionale	Punti 2 a partita/gara
A livello provinciale	Punti 1 a partita/gara
A livello locale	Punti 0,5 a partita/gara



Alf. M...

Gratuità del servizio offerto

Totale	Punti 10
A pagamento	Punti 0

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il seguente calcolo:

$$x = (100 : P) * p$$

$$c = (C : 100) * x$$

in cui si intende per:


c = contributo assegnato a ciascuna società.

P = totale dei punti ottenuti dall'insieme delle società;

p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;

x = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;

C = totale contributi stanziati dall'Amministrazione;



Handwritten signature

Art. 9 - CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt. da 3 a 6 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Società Sportive). La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste.

Art. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio, acquisito preliminarmente il parere della Commissione Comunale per lo Sport, a norma dell'art. 5, comma 2, della L. R. 17.05.1999, n. 17. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'erogazione dei contributi. Ove ricorra il caso di cui al precedente art. 7, l'erogazione avviene per il 50% all'atto della concessione e per il 50% a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.



Al. Mura